

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3393

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANGIAPANE, RIDI, BORGHINI, ANGELINI GIORDANO,
CANNELONGA, CHELLA, CIAFARDINI, CIOCCI LORENZO,
FAGNI, MENZIETTI, PETROCELLI, RONZANI**

Presentata il 24 novembre 1988

Disciplina dei servizi di telematica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una nuova regolamentazione delle reti private per telematica (TLC) corrisponde alla esigenza di uscire dalla situazione paradossale nella quale è l'Italia: mentre il codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (articoli 183 e 214) vieta la possibilità di costituire reti private, esse si stanno grandemente diffondendo, e la stessa SIP è proprietaria di una grande rete privata fuorilegge (Seat-Sarin per Pagine gialle elettroniche). Ma, ancora più, questa disciplina, collegata alla auspicata riforma delle telecomunicazioni, per la quale i deputati comunisti hanno già da tempo presentato un'organica proposta di legge, deve definire e garantire il ruolo dello Stato e gli interessi collettivi. In una fase nella quale i servizi per telematica devono andare necessariamente per

una parte a libero mercato, devono altresì essere collocati entro un quadro serio di programmazione. L'alternativa non è oggi, infatti, tra una totale liberalizzazione ed un chiuso onnipresente statalismo: si tratta, invece, di definire regole atte a salvaguardare gli interessi collettivi ed una programmazione che tenga conto dei problemi del paese, ed in questo ambito aprire gli spazi necessari per l'iniziativa privata.

In ragione di una disastrosa carenza di governo del settore, in Italia vi sono ormai oltre 300 reti private, in continua espansione, a fronte di un basso livello qualitativo della rete pubblica e dei ritardi nella installazione delle reti speciali per i dati. Non si può dunque attendere ancora, con il risultato di riprodurre fedelmente la vicenda assurda della televisione privata; occorre agire per ricon-

durere una realtà dinamica entro un quadro ordinato.

La proposta di legge che presentiamo all'esame del Parlamento si prefigge, dunque, precisamente questi scopi. E, in particolare essa mira a sciogliere due nodi: i vincoli e le condizioni da porre nella concessione ai privati e la capacità del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di farli rispettare e di governare lo sviluppo del settore.

Intervenendo in queste materie i proponenti respingono nettamente l'idea, avanzata da alcune parti, di passare dal regime di concessione al regime di autorizzazione. Ciò significherebbe abbandonare il principio del carattere pubblico della rete telematica, con gravi ripercussioni in tutto l'assetto. I proponenti sono altresì contrari alla proposta di conside-

rare la rete ad uso privato come una subconcessione della SIP. Questa soluzione fornirebbe ad un soggetto giuridico privato quale è la SIP, nonostante la partecipazione pubblica nel suo capitale azionario, poteri di programmazione e controllo che sono propri dello Stato, ponendola in condizioni di assoluto privilegio.

Gli articoli 7 e 8, in collegamento con norme presenti in altri articoli, mirano a conferire all'ispettorato delle poste e delle telecomunicazioni personale, qualificazione, strumenti per realizzare una effettiva attività di programmazione e controllo. Questo sarebbe un primo passo verso quella riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni senza la quale non è possibile un governo dello sviluppo dei servizi di telematica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 183
del codice postale).

1. L'articolo 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« ART. 183. — *Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze.* — Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza avere ottenuto la relativa concessione o, per impianti di cui al secondo comma dell'articolo 1, la relativa autorizzazione.

Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni nell'ambito del fondo o di più fondi di cui abbia la proprietà o il possesso, purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà o in possesso del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazioni destinate al pubblico servizio.

Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario o possessore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario o possessore.

Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'articolo 184, sono di competenza dell'Amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radio-elettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze della avvenuta assegnazione ».

ART. 2.

(Apparecchiature terminali).

1. Dopo l'articolo 183 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto il seguente:

« ART. 183-bis. — *Apparecchiature terminali* — Le apparecchiature terminali, collegate alle reti pubbliche di telecomunicazioni, anche mediante l'utilizzazione di circuiti diretti, possono essere fornite dal gestore del servizio pubblico nazionale, ovvero approvvigionate dall'utente, ferma restando comunque la competenza del predetto gestore sulla proprietà della terminazione di rete, costituita dall'organo di sezionamento e dagli eventuali dispositivi che il gestore stesso intenda installare a protezione della rete pubblica.

In casi particolari può essere consentita l'utilizzazione delle apparecchiature stesse anche da parte di terzi, previa autorizzazione specifica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le apparecchiature terminali collegate alle reti pubbliche, anche mediante l'utilizzazione di circuiti diretti, debbono essere preventivamente omologate per quanto attiene le interfacce con le reti e rispondere alle altre prescrizioni tecniche stabilite dall'ispettorato generale delle telecomunicazioni, al fine di assicurare la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità della rete.

L'installazione, il collaudo e l'allacciamento alla rete urbana, previa applicazione di idonee apparecchiature omologate di sezionamento tale da evitare disturbi alla rete pubblica, possono essere effettuati, oltre che dal concessionario, anche dalle imprese di impianti telefonici interni di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1983, n. 8, che devono rilasciare all'atto del collaudo una dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme in vigore con un'elencazione delle tecniche di installazione e dei materiali

omologati utilizzati. Detta documentazione deve essere rilasciata all'utente ed una copia inoltrata immediatamente alla competente sede del concessionario del servizio pubblico ».

2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme transitorie che definiscano le modalità e i tempi di attuazione del regime di libero mercato per le apparecchiature di utente, già oggetto di fornitura da parte dei gestori pubblici alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Concessione ad uso privato).

1. L'articolo 261 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« ART. 261. — *Circuiti diretti e sistemi dedicati per trasmissioni dati.* — Chiunque, fuori dal proprio fondo, intenda effettuare, con apparecchiature terminali, trasmissioni di tipo telegrafico deve utilizzare le reti pubbliche di telecomunicazioni.

Compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio, l'utente può chiedere all'esercente l'uso di circuiti diretti delle reti pubbliche di telecomunicazioni tra due sedi di sua pertinenza; tali circuiti possono altresì essere richiesti per collegare sedi di pertinenza di due soggetti diversi.

Per esigenze non adeguatamente soddisfacenti attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni, ove necessario opportunamente integrate, l'utente deve richiedere all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni una concessione per la realizzazione di sistemi dedicati di telecomunicazioni ad uso esclusivo di uno o più soggetti giuridici. I sistemi dedicati, che comportano l'interconnessione tra i circuiti diretti, attestati presso sedi operativi di più soggetti giuridici, possono essere gestiti e realizzati solo dall'esercente pub-

blico, o da soggetti da esso delegati, attraverso apparecchiature di telecomunicazioni per la commutazione o equivalenti che permettano comunque la comunicazione tra i terminali collegati agli stessi circuiti e sempreché i soggetti interessati svolgano la stessa attività o attività strettamente connessa.

Qualora il sistema dedicato fosse realizzato attraverso l'intecconnessione di circuiti diretti attestati presso sedi dello stesso soggetto giuridico, le funzioni di commutazione o equivalenti possono essere svolte direttamente dal titolare del sistema dedicato ».

ART. 4.

(Servizi a valore aggiunto).

1. Dopo l'articolo 261 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto il seguente:

« ART. 261-bis. — *Circuiti diretti e sistemi dedicati per lo svolgimento dei servizi a valore aggiunto.* — I servizi a valore aggiunto di trattamento delle informazioni, quando forniti attraverso apparecchiature terminali, possono essere svolti, oltre che dai gestori dei servizi di telecomunicazioni, anche da terzi.

L'Ispettorato delle telecomunicazioni può consentire con atto di concessione ad uso privato la connessione di circuiti diretti o di sistemi dedicati, oltre che nei casi previsti nell'articolo 261, anche per la fornitura a terzi di servizi a valore aggiunto concernenti il trattamento delle informazioni; nella richiesta di concessione l'utente deve precisare specificamente le caratteristiche dei servizi a valore aggiunto che vuole offrire ».

ART. 5.

(Canoni di concessione e tariffe).

1. L'articolo 263 del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« ART. 263. — *Canoni di concessione e modalità e criteri di tariffazione dei circuiti diretti, dei sistemi dedicati e delle connessioni alle reti pubbliche.* — Gli utenti di cui agli articoli 261 e 261-bis debbono corrispondere un canone annuo di concessione stabilito con criteri, modalità e misura con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito l'ispettore generale delle telecomunicazioni.

Per i sistemi dedicati ad uso di più soggetti giuridici e per i sistemi dedicati per la fornitura a terzi di servizi a valore aggiunto di trattamento delle informazioni, si potranno altresì prevedere tariffe correlate all'utilizzo, stabilite dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentito l'ispettore generale delle telecomunicazioni ed in concerto con il Ministro ».

ART. 6.

(Traffico consentito).

1. Il primo comma dell'articolo 265 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 261 e 261-bis, sui circuiti diretti della rete pubblica, utilizzati per la realizzazione dei sistemi dedicati, può essere svolto solo traffico di pertinenza propria dei titolari dei singoli circuiti o dei sistemi dedicati, con divieto di effettuare traffico per conto terzi ».

ART. 7.

(Organi di indirizzo e controllo).

1. È ripristinato il posto, non cumulabile con altro, di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

2. Ai fini della presente legge sono attribuite all'ispettorato generale delle telecomunicazioni tutte le competenze relative al rilascio delle concessioni per i ser-

vizi di telecomunicazione, al loro coordinamento ed alle attività di controllo da esse derivanti.

3. Entro il 31 dicembre 1988 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvede, con uno o più decreti, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a determinare l'organizzazione, la struttura, la dotazione organica e le competenze dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni e, conseguentemente, quelle degli uffici centrali e periferici delle aziende dipendenti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 8.

(Comitato consultivo).

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è istituito il « Comitato consultivo sui servizi di telecomunicazione », composto dall'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, che lo presiede, e da rappresentanti delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, delle società concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, delle associazioni degli utenti, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei produttori di apparecchiature e di programmi concernenti i servizi telematici.

2. Il Comitato esprime pareri sui programmi riguardanti i servizi di telematica e sulle direttive per soddisfare sollecitamente le esigenze manifestate dalla collettività.